



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 06/07/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

ERCOLANI GIORGIO, Presidente e Relatore

COSENTINO NICOLA, Giudice

MARTINELLI LIVIA, Giudice

in data 06/07/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 89/2023 depositato il 10/01/2023

proposto da

Franco Giuseppe Marangoni - MRNFNC62M21I804Z

Difeso da

Antonio Bagnato - BGNNTN62B01B354B

ed elettivamente domiciliato presso antonio.bagnato@milano.pecavvocati.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Pavia

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920229003992603000 TARI 2011

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Marangoni Franco ha proposto ricorso impugnando l'Intimazione di pagamento n. 07920229003992603/000 relativa alla Cartella di pagamento n. 07920120015650341000 in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo Provinciale – Comune di Milano – anno 2011.

Il ricorrente ha eccepito la prescrizione (quinquennale) del credito di cui alla cartella di pagamento indicata nell'intimazione di pagamento impugnata, nonché la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal poter impositivo.

Ha inoltre svolto eccezione di violazione del “bis in idem” evidenziando che “identico provvedimento impositivo è già stato oggetto di impugnativa giurisdizionale innanzi a codesta stessa Corte di Giustizia Tributaria (R.G. 143 / 2022).”

L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio svolgendo eccezione di incompetenza per territorio della Commissione adita.

L'Agente per la Riscossione ha eccepito la “incompetenza territoriale della Commissione adita in favore della Commissione Tributaria Provinciale di PAVIA”.

L'Agente per la Riscossione richiama l'art 4 Decreto Legislativo n. 546/92 secondo cui “Le commissioni Tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli Enti locali ovvero dei Concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione”.

Secondo l'Agente per la Riscossione “Nel caso di specie la competenza territoriale spetterà inderogabilmente alla Commissione Tributaria Provinciale di PAVIA” in quanto sede dell'Agenzia Entrate Riscossione che ha emesso l'atto.

Nel merito, l'Agente per la Riscossione “eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, in quanto il medesimo ricorrente ha già promosso opposizione avverso l'intimazione medesima che sottende la stessa cartella n. 07920120015650341000”. Evidenzia, inoltre, che “il giudizio è pendente con il numero di rgr 2/2022 presso la CTP di Pavia e la udienza di trattazione è fissata per il giorno 26/04/2022.”

L'Ufficio ha eccepito altresì “l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92.”

Inoltre, l'Ufficio ha evidenziato che “In via preliminare ed assorbente, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D.Lgs. n. 546/1992, poiché tardivo.”

Al riguardo, l'Agente per la Riscossione espone che “l'avviso di intimazione impugnato n. 07920229003992603000 il 03/12/2022 (doc 3) è stato preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali in essi indicate, come si evince dalla documentazione che si allega”.

Inoltre, l'Ufficio rileva la intervenuta interruzione del decorso del termine di prescrizione del credito stante la presenza di atti successivi correttamente notificati.

Il ricorrente ha depositato propria Memoria Illustrativa evidenziando che l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata, richiamando in proposito la sentenza della Corte Costituzionale, n. 44 del 3/3/2016.

Il ricorrente, inoltre, ha sostanzialmente replicato alle eccezioni dell'Agente per la Riscossione, deducendone l'infondatezza.

All'udienza di discussione, la Corte ha trattenuto il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi di intimazione di pagamento avente quale atto presupposto una sola cartella, in materia di tassa rifiuti del Comune di Milano.

L'eccezione di incompetenza territoriale dell'Adita Corte, sollevata da ADER deve essere respinta osservando che l'atto in esame è stato emesso dall'Agenzia Entrate Riscossione di Pavia, ma la competenza territoriale si determina in base alla sede legale dell'Ente impositore.

La Corte Costituzione infatti con la sentenza n. 44 del 2016 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, con riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente."

Nel merito, osserva la Corte che è pacifica la circostanza che la Cartella oggetto di ricorso sia compresa in una precedente intimazione di pagamento, impugnata dall'odierno ricorrente innanzi alla CTP Pavia (ricorso RGR 2 del 2022); è pacifico altresì che il ricorso proposto dal ricorrente in quella sede è teso a far valere la presunta prescrizione della stessa cartella oggetto dell'atto qui in discussione.

La Corte ha acquisito d'ufficio la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia n. 95 del 26 aprile 2022 in cui risulta che l'eccezione di prescrizione è stata rigettata in quanto l'Agente per la Riscossione ha fornito prova della notifica delle cartelle e di atti interruttivi successivi.

Pertanto, il ricorso per tale ragione deve essere respinto.

La particolarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.

Milano, 06/07/2023

Il Presidente Estensore

ERCOLANI GIORGIO